



Società Canottieri Sirio IVREA

Art.1

La Società Canottieri Sirio, fondata nel 1887, è costituita allo scopo di promuovere l'incontro e l'aggregazione dei Soci, le attività sportive, ricreative, culturali e di promozione sociale dei propri iscritti. Esercita l'attività editoriale per il raggiungimento degli scopi statutari. La Società Canottieri Sirio, di seguito definita Associazione, è apartitica e apolitica, illimitata nel tempo e senza fini di lucro ed è regolata dalle norme di cui all' art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Ivrea.

Art. 3

L'Associazione si compone di un numero determinato di Soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci Effettivi.
- Soci Ordinari

Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto, ad eccezione di quanto previsto dal presente Statuto.

L'ammissione a Socio è concessa dal Consiglio Direttivo a fronte di domanda d'iscrizione, firmata dal richiedente e controfirmata esclusivamente da un Socio effettivo. L'ammissione a Socio implica la conoscenza e l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e del regolamento interno alle quali il Socio ammesso è tenuto ad uniformarsi liberando l'Associazione da ogni responsabilità diretta od indiretta di qualunque genere o natura morale e materiale, per qualsiasi evento dannoso che potesse comunque derivargli o cagionare nell'esercizio della propria attività sportiva e sociale.

La qualifica di Socio deriva dall'accettazione, nelle forme previste dall'art. 7, della relativa domanda di ammissione, dal conseguente pagamento della quota annuale e del contributo di ingresso.

II Socio che non ottemperi ai suddetti obblighi è considerato dimissionario a tutti gli effetti. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte

nell'ambito del nucleo familiare (o di certificata convivenza) e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Ordinari

- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 5

Le qualifiche di Socio Effettivo e Ordinario spettano alle persone fisiche, purché maggiorenni, che ne facciano richiesta secondo quanto stabilito da questo Statuto. Sono Soci Effettivi tutti coloro che, per almeno 5 (cinque) anni consecutivi, siano stati Soci

I figli del Socio, come risultante dallo stato di famiglia, se maggiorenni, sono Soci ordinari a tutti gli effetti. Se minorenni, a loro è consentito accedere comunque alle strutture dell'Associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento Interno. Al raggiungimento della maggiore età diventano Soci ordinari, pagando la quota annuale stabilita dall'Associazione e non è richiesto loro il contributo d'ingresso di cui all'art. 8.

Quando un Socio, sia Effettivo che Ordinario, contragga matrimonio o costituisca un'unione di fatto, il coniuge o il certificato convivente del Socio, potrà richiedere entro un anno solare dall'unione certificata, l'iscrizione come Socio ordinario, con decorrenza immediata, pagando la relativa quota ed il contributo d'ingresso di cui all'art. 8.

L'iscrizione con decorrenza immediata può essere richiesta una sola volta da entrambi i coniugi e/o conviventi che (attivamente o passivamente) ne abbiano già usufruito; sono esclusi i casi di morte del coniuge o convivente.

NORMA TRANSITORIA

I Soci giovani del 2008 che faranno espressa richiesta scritta di essere Soci giovani negli anni successivi, fermo restando il limite massimo di 25 anni di età, passeranno alla categoria Soci ordinari,con il pagamento del contributo d'ingresso, al quinto anno di permanenza nella suddetta categoria, eliminata d'ora in poi nel presente statuto.

Art. 6

Il numero dei Soci Ordinari è fissato dall'Assemblea e non può essere superato. Le domande d'iscrizione in eccedenza rispetto al numero globale fissato dall'Assemblea, vengono registrate in ordine cronologico, fatta eccezione per quelle relative ai Soci di cui al comma 2 dell' art. 5, che hanno sempre decorrenza immediata.

Art. 7

L'ingresso dei nuovi Soci è concesso dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo quando esamina le domande d'iscrizione deve essere in seduta plenaria (9 consiglieri). Il Consiglio Direttivo decide sulle domande, seguendo l'ordine cronologico di presentazione, pag. 4

ammettendo nuovi Soci sino al completamento dei posti previsti per l'anno in corso. La votazione è palese. La domanda, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. La decisione del Consiglio Direttivo, se negativa, può essere impugnata dal richiedente con istanza al Collegio dei Probiviri.

Il domicilio del Socio sarà quello dichiarato nella domanda di ammissione, fino a diversa comunicazione scritta da parte del Socio stesso.

Art. 8

La quota associativa e' individuale per tutti i Soci maggiorenni. Le quote sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e possono essere di ammontare diverso.

Tutti i Soci godono degli stessi diritti, indipendentemente dall'ammontare delle quota versata. I minorenni non sono Soci, ma potranno usufruire delle atti vita' sociali.

Il numero dei Soci può variare a seconda delle esigenze economiche e ricettive . dell'Associazione; esso viene fissato dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Oltre alla quota annuale, all'atto di ingresso nell'Associazione, il Socio deve versare un contributo d'ingresso che sarà proposto ogni anno dal Consiglio Direttivo ed approvato dall' Assemblea.

Ogni richiesta di rientro nell'Associazione di ex Soci, presentata oltre i termini di tempo previsti dall' art. 9 comma 4 è considerata primo ingresso.

Per quanto riguarda i Soci proprietari delle acque del lago Sirio, considerato che essi concedono in uso all'Associazione il loro immobile, la quota associativa è compensata dalla rinuncia ad ogni loro diritto economico derivante da tale concessione. Questa modalità di compensazione riguarda esclusivamente i Soci proprietari delle acque del lago che, individualmente, possiedono almeno 1/35 della superficie del lago Sirio.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo, che in questo caso delibera con il voto favorevole di tutti i 9 (nove) Consiglieri, di concedere a responsabili di Enti ed Istituzioni, di significativa rilevanza locale, solo temporaneamente residenti per motivi di lavoro nell'ambito del nostro territorio, di frequentare l'Associazione, per la durata di 1 (uno) anno, e comunque a titolo oneroso.

Il numero di dette concessioni sarà annualmente approvato dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9

La quota annuale deve essere versata entro il primo bimestre dell'anno. Il nuovo Socio, in qualunque epoca dell'anno sia stata accolta la sua domanda, deve pagare l'intera quota dell'anno solare in corso, comprensiva del contributo d'ingresso, non oltre i dieci giorni dalla comunicazione di accettazione di cui all'art. 6.

L'uscita del Socio dall'Associazione, in qualunque epoca dell'anno e per qualsiasi ragione si verifichi, non dà diritto in alcun caso al rimborso di tutta o parte della quota.

L'anzidetto termine di versamento della quota annuale costituisce la modalità di verifica del numero massimo di Soci previsti dall' art. 6.

Il Socio in ritardo con il pagamento decade dalla sua qualifica e dovrà ripresentare la domanda per essere reinserito nella lista d'attesa. E' tuttavia concessa la possibilità di regolarizzare la pendenza entro il termine massimo del 31 Marzo, con l'aggiunta di una penale pari al 10% delle quote dovute.

I Soci possono, sotto la loro responsabilità, accompagnare nei locali dell'Associazione persone loro ospiti, senza alcun onere, fino ad un numero di giornate annuali proposte dal Consiglio Direttivo. I Soci devono sempre rendere edotto il Custode, quando accompagnano ospiti nei locali ed aree sociali. L'inadempienza costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 11. È data facoltà ai Soci effettivi di presentare ospiti continuativi, purché non residenti in Ivrea e Comuni limitrofi, esclusivamente per un periodo di sessanta giorni.

Gli ospiti ammessi, siano essi maggiorenni che minorenni, effettueranno il pagamento, di un contributo, proposto annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, la quale stabilisce annualmente il numero massimo degli ospiti.

Art. 11

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto ed il Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo; diffida; sospensione.

In caso di comportamenti particolarmente gravi il Socio potrà essere espulso su provvedimento deliberato dali' Assemblea dietro parere motivato del Collegio dei Probiviri.

Art. 12

Tutti i Soci hanno diritto di voto per tutte le formalità e gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dalle vigenti leggi. Ad ogni socio partecipante all'Assemblea è consentito rappresentare non più di un Socio purché vi sia delega scritta.

Gli Amministratori non possono rappresentare Soci nell'Assemblea.

Art. 13

Le risorse economiche dell' Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili; contributi;
- donazioni e lasciti; rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di associazione annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'organizzazione; 1'Assemblea delibera sulla utilizzazione di tutte le risorse economiche in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli stessi dovranno essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 14

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria, ogni anno, entro il mese di aprile.

I predetti bilanci e i relativi allegati unitamente alla relazione dei Revisori dei conti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e inseriti nell'area riservata ai Soci sul sito istituzionale, entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea. Tutti i documenti depositati, non riservati, inclusi i bilanci preventivo e consuntivo, con i relativi allegati, potranno essere consultati da ogni Associato che li potrà anche acquisire digitalmente.

Art. 15

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- . elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri;
- . delibera l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- . delibera su quant'altro non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria:

- . delibera le modifiche dello Statuto;
- . delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 16

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice-Presidente almeno una volta all'anno, in via ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Deve essere ulteriormente convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci che ne motivino lo scopo. In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo deve rispettare lo spirito della richiesta stessa.

L'O.d.g. dell'Assemblea Ordinaria è deliberato dal Consiglio Direttivo e deve comprendere anche i punti richiesti e indicati in forma scritta da almeno il 2% dei Soci con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data dell'Assemblea.

Ogni Socio può sottoscrivere l'inserimento di un solo punto all'O.d.g. per ogni Assemblea. Il Consiglio Direttivo deve comunicare la data dell'Assemblea con un preavviso di almeno 45 giorni, esponendo l'avviso in bacheca e inserendolo sul sito istituzionale.

La convocazione dell'Assemblea deve essere trasmessa ai Soci a mezzo posta ordinaria o a mezzo fax, posta elettronica o messaggistica istantanea, almeno 10 giorni prima della data fissata.

Essa deve contenere l'indicazione precisa degli argomenti all'O.d.g., la data, l'ora ed il luogo dove l'Assemblea si svolgerà.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera con la maggioranza relativa dei votanti.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 3% dei Soci e delibera con la maggioranza relativa dei votanti.

L'Assemblea Straordinaria, per le modifiche dello Statuto, è validamente costituita e delibera con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno il 5% dei Soci e delibera con la

maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

In apertura di seduta l'Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale.

Per procedere alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e dei Probiviri, l'Assemblea elegge, anche per acclamazione, il Presidente del seggio elettorale e due scrutatori.

Ciascun Socio può indicare non più di due nominativi per l'elezione dei Revisori dei conti e non più di due nominativi per quello dei Probiviri; per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo ciascun Socio può indicare non più di cinque nominativi.

La candidatura alle cariche sociali deve essere presentata dal Socio interessato, che la sottoscrive, entro 7 giorni di calendario dalla data di prima convocazione della Assemblea elettiva presso la segreteria dell'Associazione o a mezzo fax o posta elettronica.

La segreteria rilascerà al candidato l'attestato di ricezione della candidatura.

Le liste dei candidati dovranno essere comunicate ai Soci mediante affissione in bacheca e con inserimento nell'area riservata del sito istituzionale, almeno 2 giorni prima dell'Assemblea stessa.

Qualora, entro i termini previsti, non si registrassero le necessarie candidature per il Consiglio Direttivo, quello in carica rimane operativo, per la sola gestione ordinaria, per un periodo non eccedente i sei mesi.

In caso di assenza o insufficienza di ulteriori candidature entro il nuovo termine, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea Straordinaria per l'espletamento delle formalità, secondo quanto stabilito dall'Art. 23 del presente Statuto.

În caso di insufficienti candidature, nei termini previsti, riguardanti l'elezione dei Revisori dei conti e/o dei Probiviri, i relativi Collegi esistenti rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile.

Alle delibere assembleari, alle delibere del Consiglio Direttivo, ai bilanci, alle relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, ai rendiconti (inclusi gli eventuali allegati) deve essere data pubblicità mediante affissione nella bacheca della sede ed inserimento nell'area riservata ai Soci del sito istituzionale con successiva archiviazione in segreteria.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 Soci, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno 6 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Non è immediatamente rieleggibile il Socio che abbia ricoperto la carica di consigliere nei due mandati precedenti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.

Art. 18

La votazione per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri è segreta. Esperite le operazioni di voto, il Presidente di Seggio ed i due scrutatori procedono allo spoglio dei voti rendendone subito noti i risultati

Il Presidente in carica o il consigliere più anziano, se il primo decade, deve subito notificare l'avvenuta elezione degli eletti, convocando il Consiglio per l'assegnazione delle cariche entro il termine di quindici giorni dall'Assemblea.

Il Socio eletto consigliere che non intenda accettare la carica, deve dichiararlo per

iscritto entro otto giorni dalla notifica della elezione; egli verrà sostituito nella carica dal socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelli risultati non eletti.

A parità di voti, nei casi in cui ciò possa assumere rilevanza, viene preferito il socio più anziano, ritenendosi tale il socio facente ininterrottamente parte dell'Associazione da un numero maggiore di anni; a parità anche di quest'ultimo elemento vale la maggiore età.

Entro quindici giorni dalla nomina, il Consiglio Direttivo deve riunirsi per eleggere:

Il Presidente, il Vice-Presidente, l'Economo, il Cassiere ed il Segretario ed assegnare eventuali poteri ad altri Consiglieri.

Nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo può chiedere la revoca e la successiva assegnazione di cariche e di poteri su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, dovrà essere chiamato a far parte del Consiglio il Socio che nelle ultime elezioni ha riportato il maggior numero di voti tra quelli non eletti. I Consiglieri così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui siano dimissionari, contemporaneamente, quattro o più Consiglieri il Consiglio decade automaticamente e dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce mediamente quattro volte all'anno e può essere convocato da:

- il Presidente:
- almeno due componenti del consiglio stesso, su richiesta motivata;
- una richiesta scritta di almeno il 3 % dei Soci, portante l'invito al Consiglio Direttivo a trattare un argomento coerente con lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; predisporre gli atti da sottoporre alla Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere (suddivise in singole voci) le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- formulare ed approvare il Regolamento Interno che non potrà essere in contrasto con il presente Statuto.
- proporre all'Assemblea gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci ed il contributo d'ingresso.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 20

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti

gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente presenta annualmente all'Assemblea ordinaria dei Soci la relazione morale sull'andamento dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo preparati dall'Economo.

Il Vicepresidente, al quale compete particolarmente la responsabilità dell'attività sportiva e ricreativa, coadiuva il Presidente nel disbrigo delle sue funzioni. L'Economo deve tenere un esatto inventario dei beni appartenenti all'Associazione, disporre e far eseguire quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, nelle materie a lui delegate; amministra e coordina il personale dipendente dell' Associazione e riferisce di ogni cosa al Presidente per le opportune occorrenze.

Ha il compito di formare i bilanci preventivi e consuntivi degli esercizi sociali. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto alla verifica ed all'approvazione del Collegio dei Revisori.

Il Cassiere esige le quote sociali, paga le note e le fatture di spese fatte per l'Associazione, le quali devono essere vistate dall'Economo; compila ogni quadrimestre un conto di cassa da presentare al Consiglio Direttivo e, in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale, la situazione e la previsione finanziaria dell'Associazione. Egli rappresenta l'Associazione presso gli Istituti di Credito per delega esplicita del Presidente. Le situazioni finanziarie devono essere sottoposte alla verifica ed alla approvazione del Collegio dei Revisori.

Il Segretario convoca i Consiglieri per le sedute del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni; è responsabile della conservazione e della documentazione riguardante a vita dell'Associazione; assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede alla regolare tenuta del libro Soci. Su delega del Presidente, cura l'inserimento dei nuovi Soci nella vita dell'Associazione; sovraintende alla stesura delle bozze del giornale dell'Associazione curandone l'immagine. In ogni riunione del Consiglio Direttivo deve dare lettura del verbale e, se richiesto, della corrispondenza e delle pratiche trattate.

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea e non facenti parte dei componenti il Consiglio Direttivo; resta in carica 3 anni e i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria; deve effettuare periodiche verifiche di cassa e contabili e far pervenire almeno trimestralmente al Consiglio Direttivo il verbale delle operazioni effettuate. Verifica infine la correttezza dei bilanci e presenta la propria relazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci e scelti tra i Soci.

I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri è demandato di esaminare e giudicare inappellabilmente le controversie che potessero sorgere fra i Soci, o tra i Soci e l'Associazione in ordine e con particolare riguardo all'applicazione di provvedimenti di natura disciplinare.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto

favorevole che rappresenti almeno il 50% più uno dei Soci. In tal caso il patrimonio della Società Canottieri Sirio, deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai Soci aventi diritto, compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di Legge vigenti in materia.

Ivrea, 23 marzo 2018



Società Canottieri Sirio Via Lago Sirio, 52 10015 Ivrea